



DETERMINAZIONE N. 16 DEL 13 NOV. 2014
INPS - UFE. OO.CC. - Pervenuto il 13 NOV. 2014

OGGETTO: schema di Convenzione fra l'INPS e gli Enti bilaterali per l'erogazione per l'anno 2015 della tutela di sostegno al reddito di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- **Visto** il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
- **Visto** il d.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- **Visto** l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
- **Visti** l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214, ed i successivi decreti interministeriali di attuazione del 28 marzo 2013, del 5 luglio 2013 e del 2 ottobre 2013;
- **Vista** la direttiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 28 dicembre 2011;
- **Visto** il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 3 ottobre 2014, con il quale il Prof. Tiziano Treu è stato nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, fino al 30 giugno 2015;
- **Visto** l'art. 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92 che ha riconosciuto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 l'indennità di disoccupazione ASpI, in presenza di particolari requisiti assicurativi e contributivi, ai lavoratori sospesi - ivi compresi i lavoratori con la qualifica di apprendisti, ove previsto dai

Fondi sotto indicati - per crisi aziendali o occupazionali "subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarietà" di cui al comma 4 dell'articolo 3;

- **Visto** il primo periodo dell'art. 19, comma 4, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 che prevede che "l'INPS stipula con gli enti bilaterali...apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati";
- **Visto** l'ultimo periodo dell'art. 19, comma 4, del sopra citato decreto, in virtù del quale l'INPS deve provvedere al costante monitoraggio della spesa, fornendo dei report periodici al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- **Considerata** la necessità di regolare tramite apposito schema convenzionale i rapporti tra l'Istituto e gli Enti bilaterali relativi alle modalità attuative, gestionali ed i flussi informativi relativi al sistema di erogazione della prestazione di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi, soprattutto in considerazione dell'obbligo, sopra citato, posto in capo all'Ente bilaterale dalla legge di versare una quota pari almeno al 20% dell'indennità stessa;
- **Considerato** che è onere dell'Istituto procedere all'accertamento dei requisiti soggettivi di accesso alla prestazione dei lavoratori in base agli elenchi comunicati dall'Ente bilaterale fornendo allo stesso relativo riscontro circa gli aventi diritto;
- **Considerato** che le modalità di erogazione della prestazione che può essere effettuata, a richiesta dell'Ente bilaterale, direttamente dall'Istituto per l'intero importo, previa costituzione da parte del soggetto firmatario, di apposita provvista finanziaria (pagamento congiunto) o disgiuntamente dall'Istituto e dall'Ente per le rispettive quote di debenza (pagamento disgiunto), rendono necessario porre in capo all'Ente firmatario precisi obblighi di esaustiva e tempestiva comunicazione all'Istituto dei nominativi dei lavoratori sospesi e della modalità di pagamento prescelta;
- **Considerata**, conseguentemente, al fini della corretta operatività della convenzione, la necessità di individuare, tramite la stipula di successivi protocolli tecnici, le modalità di interscambio di tutti i dati e le informazioni necessari per l'attuazione della convenzione;

- **Considerato** che la raccolta, la trasmissione, lo scambio e la conservazione dei dati avviene nel rispetto della normativa concernente la "privacy" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- **Visto** l'art. 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92 che riconosce il trattamento "nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015";
- **Vista** la determinazione 10 gennaio 2014 n.2 con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per l'erogazione della prestazione nell'anno 2014;
- **Considerato** che il testo di Convenzione per l'anno 2015 non presenta modificazioni sostanziali rispetto a quello dell'anno 2014;
- **Considerata** l'articolazione e il carattere territoriale degli Enti bilaterali che rende opportuno procedere alla stipula di singole convenzioni a livello regionale;
- **Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;
- **Su** proposta del Direttore generale

DETERMINA

di approvare lo schema di convenzione fra l'INPS e gli Enti bilaterali per l'erogazione per l'anno 2015 della tutela di sostegno al reddito di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92 secondo l'allegato schema, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

I Direttori Regionali sottoscriveranno le convenzioni, previa verifica degli atti presupposti, rendicontando l'attività svolta alla Direzione Centrale Organizzazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prof. Tiziano Treu



CONVENZIONE INPS-ENTI BILATERALI - Anno 2015

Per l'erogazione della tutela di sostegno al reddito di cui all'articolo 3, comma 17, legge 28 giugno 2012, n. 92

L'anno 2015, il giorno ____ del mese di _____ in _____, presso la Direzione regionale INPS, via _____

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS) nella persona del Direttore regionale pro tempore, _____ giusta delega del Commissario straordinario di cui alla determinazione n. del.....

e

l' ENTE BILATERALE _____ (di seguito denominato ENTE BILATERALE) con sede legale in _____, Via _____, nella persona del _____, che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante

PREMESSO CHE

- la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (da ora "legge di riforma"), ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali;
- l'articolo 3 della legge di riforma disciplina le "Tutele in costanza di rapporto di lavoro";
- il comma 17 del citato articolo 3 riconosce in via sperimentale per il triennio 2013-2015 l'indennità di disoccupazione ASpI, in presenza di particolari requisiti assicurativi e contributivi, ai lavoratori sospesi - ivi compresi i lavoratori con la qualifica di apprendista, ove previsto dai Fondi sotto indicati - per crisi aziendali o occupazionali *"subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali di cui al comma 14, ovvero a carico dei fondi di solidarietà"* di cui al comma 4 dell'articolo 3;

- lo stesso comma 17 riconosce il trattamento *"nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015"*;
- l'INPS provvede al costante monitoraggio della spesa, fornendo dei report periodici ai Ministeri vigilanti;
- la legge di riforma non ha abrogato, tra l'altro, il comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e ss.mm.ii., il quale prevede che *"l'INPS stipula con gli enti bilaterali...apposite convenzioni per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni anche tramite la costituzione di un'apposita banca dati"* e che l'INPS *"provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze"*;
- la circolare INPS 14 marzo 2013, n. 36 ha dettato - in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - le disposizioni attuative della normativa in argomento;
- la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi avviene dal 1° aprile 2012 esclusivamente in via telematica;
- Con determinazione commissariale n..... del è stato approvato il testo della convenzione in argomento

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione, che regola i rapporti tra INPS ed ENTE BILATERALE nonché le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi al sistema di erogazione della prestazione di disoccupazione ASpI ai lavoratori sospesi comprensivi della rendicontazione.
2. L'erogazione della prestazione oggetto della presente convenzione potrà essere effettuata - a richiesta dell'Ente bilaterale - attraverso la liquidazione dell'intero importo spettante ai lavoratori da parte dell'Istituto e previa costituzione della provvista finanziaria da parte dell'Ente bilaterale stesso (pagamento congiunto); ovvero attraverso il pagamento da parte dei soggetti firmatari delle rispettive quote dell'indennità (pagamento disgiunto).
3. L'Ente bilaterale richiede la modalità di pagamento.....(esplicitare la scelta).

Art. 2
Obblighi dell'ENTE BILATERALE

1. L'ENTE BILATERALE comunica in via telematica all'INPS la sospensione dell'attività lavorativa, le relative motivazioni nonché l'elenco con i nominativi dei lavoratori interessati, qualora le aziende e i datori di lavoro si avvalgano dell'ENTE BILATERALE come canale di trasmissione delle predette informazioni.
2. L' ENTE BILATERALE si obbliga a fornire all'INPS tutti gli elementi necessari al fine di individuare la causa, il periodo e i lavoratori oggetto della sospensione. Si obbliga inoltre a rendere disponibile all'Istituto l'accordo sindacale per un'eventuale verifica dei predetti elementi .
3. L'ENTE BILATERALE si obbliga a comunicare la scelta della modalità di pagamento e le eventuali variazioni della stessa che dovessero intervenire.

La variazione della modalità di pagamento esplicitata all'articolo 1, punto 3. deve essere comunicata all'INPS con un anticipo di 4 mesi, al fine di evitare che tale cambiamento possa generare domande di sospensioni con sovrapposizione delle due modalità.

4. L'ENTE BILATERALE si obbliga a segnalare in via telematica ad INPS, per le aziende ed i datori di lavoro che se ne avvalgono, l'elenco con i nominativi dei lavoratori sospesi - indicati nell'accordo sindacale - destinatari della quota integrativa a carico dell'Ente, nonché il periodo dell'intervento.
5. L'ENTE BILATERALE si obbliga ad erogare la quota integrativa nella misura almeno del 20 per cento della prestazione ivi prevista, fatti salvi i massimali in vigore per l'anno 2015 ai lavoratori compresi nell'elenco inviato ai sensi dei precedenti commi ed aventi diritto alla prestazione.
6. L'ENTE BILATERALE, in relazione all'obbligo previsto dalla normativa vigente, si impegna a comunicare, in via previsionale e in caso di pagamento disgiunto, le risorse da destinarsi alla quota integrativa, prevista al precedente comma 5.
7. L'ENTE BILATERALE che sceglie la modalità di pagamento congiunta, ovvero che decida di variare in tal senso la scelta iniziale, costituisce la relativa provvista finanziaria a copertura della quota a carico dell'Ente bilaterale.
8. L'ENTE BILATERALE - nel caso di opzione del pagamento disgiunto - si impegna a corrispondere in ogni caso agli aventi diritto la quota a proprio carico entro novanta giorni dal ricevimento, da parte delle aziende,

della rendicontazione mensile delle riprese lavorative effettuate dai lavoratori nel periodo di sospensione.

Art. 3
Obblighi dell'INPS

1. L'INPS, in base all'elenco dei lavoratori inviato dalle aziende direttamente o per il tramite dell'ENTE BILATERALE, accerta i requisiti soggettivi di accesso alla prestazione e restituisce all'ENTE BILATERALE l'indicazione degli aventi diritto.
2. Nel caso di pagamento disgiunto l'INPS eroga ai lavoratori - ai quali l'ENTE BILATERALE ha corrisposto la quota a proprio carico, pari ad almeno il 20 per cento della prestazione - la restante quota dell'indennità spettante. Nel caso di pagamento congiunto, invece, l'Istituto eroga l'intero ammontare dell'indennità spettante ai lavoratori per i quali l'Ente bilaterale ha versato ad INPS la quota a proprio carico.
3. L'INPS indica le modalità per lo scambio dei dati che saranno oggetto dei protocolli di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Art. 4
Rendicontazione della spesa delle singole posizioni

L'INPS rende disponibile all'ENTE BILATERALE la rendicontazione della spesa relativa alle singole posizioni, evidenziando le somme effettivamente corrisposte.

Art. 5
Monitoraggio della spesa

L'INPS rende disponibile all'ENTE BILATERALE - per il tramite della Direzione regionale territorialmente competente - le informazioni relative alla spesa della prestazione su base nazionale.

Art. 6
Protocolli tecnici

1. Per l'attuazione della presente convenzione sarà stipulato apposito protocollo tecnico avente specificamente ad oggetto le modalità di interscambio dei dati e delle informazioni.
2. Il protocollo tecnico sarà definito in base alle esigenze di coordinamento e scambio di informazioni fra INPS e ENTE BILATERALE.

3. Tale protocollo dovrà essere stipulato entro 10 giorni dalla firma della presente convenzione.

Art. 7

Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003

1. L'INPS e l'ENTE BILATERALE si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003 cit., i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. L'INPS e l'ENTE BILATERALE, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
4. L'INPS e l'ENTE BILATERALE assicurano altresì che i dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi della legge e che, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 8

Durata della convenzione

La presente convenzione si applica nell'anno **2015**.

....., li

Per l'INPS
Il Direttore regionale

Per l'ENTE BILATERALE
Il Legale Rappresentante